

REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI

CAPO I - OGGETTO

Art.1 – Oggetto

CAPO II - IL SISTEMA INTEGRATO

Titolo I - Elementi costitutivi

Art. 2 – Elementi costitutivi

Titolo II – Finalità

Art. 3 Finalità

Titolo III – La concertazione

Art. 4 – Funzioni

Art.5 – Strumenti

Titolo IV – La partecipazione

Art.6 - Funzioni

Art.7 – Strumenti

Titolo V – La programmazione e regolazione generale del sistema

Art. 8 – Soggetti

Art.9 – Funzioni

Art.10 – Strumenti

CAPO III - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità

Art. 11 – Oggetto

Art. 12 – Elementi costitutivi

Art. 13 – Finalità

Titolo II – Sviluppo del sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 14 – La programmazione

Art. 15 – Le forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

Art. 16 – I rapporti fra Comune e servizi accreditati

Art. 17 – Convenzioni e buoni servizio

Art. 18 – Albi comunali di operatori qualificati

Titolo III – Accesso al sistema e strumenti di regolazione e controllo

Art. 19 – Autorizzazione al funzionamento

Art. 20 – Accreditalamento

Art. 21 – Vigilanza

Art. 22 – Funzioni e organismi di governo e regolazione

Art. 23 – Organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema

Titolo IV – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso

Art. 24 – Informazione sui servizi

Art. 25 – Immagine e facilità di accesso

Titolo V – La partecipazione delle famiglie

Art. 26 – Finalità della partecipazione

Art. 27 – Gli organismi di partecipazione

Titolo VI – Organizzazione dei servizi

Art. 28 – Direzione e coordinamento pedagogico dei servizi

Art. 29 – Organismi per il coordinamento di sistema

Art. 30 – La formazione

Art. 31 – La promozione della qualità

Art. 32 – Organizzazione del lavoro nei servizi

Art. 33 – Servizi ausiliari e di supporto

Art. 34 – Raccordi con i presidi socio-sanitari

Titolo VII – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 35 – Utenza potenziale

Art. 36 – Criteri di accesso

Art. 37 – Bandi, domande e graduatorie di accesso

Art. 38 – Frequenza

Art. 39 – Rette

CAPO IV - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA SECONDA INFANZIA

Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità

Art. 40 – Oggetto

Art. 41 – Elementi costitutivi

Art. 42 – Finalità

Titolo II – Sviluppo del sistema locale delle scuole dell'infanzia

Art. 43 – La Programmazione

Art. 44 – Funzioni e organismi di governo e regolazione

Art. 45 – Organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema

Art. 46 – Forme di gestione della scuola comunale dell'infanzia

Art. 47 – Rapporti fra sistema comunale delle scuole dell'infanzia e Stato

Art. 48 – Rapporti fra Comuni e scuole dell'infanzia private parificate

Titolo III – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso

Art. 49 – Informazione sui servizi

Art. 50 – Immagine e facilità di accesso

Titolo IV – La partecipazione delle famiglie

Art. 51 – Finalità della partecipazione

Art. 52 Organismi di partecipazione

Titolo V – Organizzazione dei servizi

Art. 53 – Direzione e coordinamento pedagogico

Art. 54 – Coordinamento di sistema

Art. 55 – La formazione

Art. 56 – Promozione della qualità

Art. 57 – Organizzazione del lavoro nei servizi

Art. 58 – Servizi ausiliari e di supporto

Art. 59 – Raccordi con i presidi socio – sanitari

Titolo VI – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 60 – Utenza potenziale

Art. 61 – Criteri di accesso

Art. 62 – Bandi, domande e graduatorie di accesso

Art. 63 – Frequenza

Art. 64 – Servizi a contribuzione da parte degli utenti

CAPO V – NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Art.65 – Norma transitoria finale

Art.66 – Norma finale e di rinvio

REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI

CAPO I - OGGETTO

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel quadro delle norme vigenti specificamente richiamate nei successivi capi e articoli, le azioni di governo, programmazione, promozione, gestione, coordinamento, monitoraggio e verifica del Comune di Arezzo in ordine allo sviluppo ed alla regolazione di un sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia.

CAPO II - IL SISTEMA INTEGRATO

Titolo I - Elementi costitutivi

Art. 2 – Elementi costitutivi

Sono elementi costitutivi del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia i servizi educativi che accolgono bambini da 0 a 6 anni e che operano nel territorio del Comune di Arezzo rispondendo alle specificazioni di cui ai successivi capi III e IV.

Titolo II – Finalità

Art. 3 Finalità

Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia ha le seguenti finalità:

- inscrivere la rete dei servizi che vi rientrano in una cornice coerente e unitaria di regole generali che garantisca i bambini e le famiglie che ne fruiscono;
- promuovere, in quadro di pluralismo dei protagonismi coinvolti e degli orientamenti progettuali ed educativi espressi, lo scambio e il confronto delle esperienze;
- sostenere la qualificazione delle dimensioni della continuità orizzontale – nel rapporto fra servizi e famiglie – e verticale – nel rapporto fra servizi – fra bambini, famiglie e servizi presenti sul territorio.

Titolo III – La concertazione

Art. 4 – Funzioni

Il metodo della concertazione è posto a fondamento della costituzione, dello sviluppo e della regolazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, nella consapevolezza che la concertazione – quale luogo di espressione e dialogo delle differenti istituzioni e soggettività coinvolte nella vita comunitaria – rappresenta il contesto privilegiato indispensabile per la messa in relazione delle funzioni di governo, di gestione e di referenza diretta dei cittadini.

Art.5 – Strumenti

Costituiscono strumenti per l'efficace attuazione del metodo della concertazione:

- la formalizzazione di protocolli di intesa
- la costituzione di tavoli di coordinamento
- la realizzazione di contesti di co-progettazione e/o di progettazione partecipata degli interventi

Titolo IV – La partecipazione

Art. 6 – Funzioni

La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi attualizza il concetto di trasparenza del progetto educativo e di compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Art.7 – Strumenti

Strumenti per la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi sono costituiti da appositi organismi che, nel quadro delle specificazioni di cui ai successivi capi III e IV, garantiscono lo sviluppo e la vitalità delle dinamiche partecipative nel quadro di una complessiva gestione sociale del sistema integrato dei servizi.

Titolo V – La programmazione e regolazione generale del sistema

Art. 8 – Soggetti

Sono soggetti coinvolti – nelle diverse e rispettive competenze e ruoli – nella programmazione e regolazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia:

- Il Comune di Arezzo, quale titolare delle funzioni di governo del sistema, quale gestore di servizi educativi per la prima e seconda infanzia e quale titolare delle funzioni di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia;
- Le istituzioni scolastiche autonome, statali e paritarie, quali titolari della progettazione, organizzazione ed erogazione dei servizi educativi gestiti;
- I soggetti privati e del privato sociale titolari della gestione di servizi educativi per la prima e seconda infanzia;
- I soggetti rappresentativi di risorse del territorio potenzialmente utili per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi;
- Le rappresentanze dei cittadini presenti negli organismi di partecipazione;
- Le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Art.9 – Funzioni

Le funzioni di programmazione e regolazione ineriscono:

- La raccolta coordinata e aggiornata di dati sul rapporto fra domanda potenziale e offerta di servizi sul territorio;
- La rilevazione della distribuzione dei servizi sul territorio in relazione alla dislocazione della relativa domanda;
- La programmazione dello sviluppo e della razionalizzazione della rete dei servizi in base ai dati di cui sopra;
- La verifica delle condizioni di accesso al sistema dell'offerta mediante l'attuazione delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, secondo le specificazioni di cui ai successivi capi III e IV;
- L'esercizio delle funzioni di promozione della qualità e di vigilanza e controllo sulla rete dei servizi attivi sul territorio, secondo le specificazioni di cui ai successivi capi III e IV.

Art.10 – Strumenti

Costituiscono strumenti per l'efficace attuazione delle funzioni di programmazione e regolazione del sistema:

- La costituzione di tavoli di coordinamento e la gestione integrata delle informazioni disponibili

- La formalizzazione di procedimenti di autorizzazione e di accreditamento dei servizi
- La realizzazione di iniziative tese a sviluppare una sensibilità culturale diffusa e una competenza aggiornata nella progettazione dei servizi e nello sviluppo della qualità, anche mediante l'individuazione di manuali di valutazione condivisi, sulla base di modelli regionali.

CAPO III - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità

Art. 11 – Oggetto

Il presente capo, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n.47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.02, n.32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Arezzo.

Art. 12 – Elementi costitutivi

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32, meglio specificati dall'articolo 8 del DPGR 8 agosto 2003, n.47/R, e in particolare da:

- Nido di infanzia;
- Servizi integrativi articolati nel modo seguente:
 - Centro dei bambini e dei genitori;
 - Centro gioco educativo;
 - Servizio domiciliare.

Il Comune, nell'ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore nonché nel presente regolamento, riafferma la validità e centralità del nido e promuove la regolazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, stabilizzandone il funzionamento dopo una fase sperimentale di durata normalmente triennale.

Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi, si individua l'anno educativo come periodo compreso fra il mese di settembre e il successivo mese di agosto.

Art. 13 – Finalità

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Titolo II – Sviluppo del sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 14 – La programmazione

Il Comune, promovendo allo scopo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio.

Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.

La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro di una attenzione aggiornata alla dinamica della domanda e dell'offerta e del regolato raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.

Il Comune, mediante l'elaborazione di una apposita pianificazione, di norma annuale e pluriennale, nonché, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuate mediante la supervisione della dirigenza dei Servizi educativi e scolastici di cui ai successivi articoli 19, 20 e 21, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.

Il Comune, mediante la realizzazione delle attività di cui ai precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 15 – Le forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 16 – I rapporti fra Comune e servizi accreditati

Il Comune, nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati, definisce rapporti onerosi con le strutture private accreditate operanti sul territorio.

Il contenuto di tali rapporti ha a che vedere sia con il supporto alla qualificazione dei servizi che alla loro progressiva inclusione nel sistema pubblico dell'offerta, mediante la graduale assimilazione delle procedure di accesso e delle politiche tariffarie.

Art. 17 – Convenzioni e buoni servizio

Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio per l'acquisto di posti.

I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
 - le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
- il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Art. 18 – Albi comunali di operatori qualificati

Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa regionale in tema di titoli di studio necessari per l'esercizio della professione di educatore nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, il Comune può promuovere lo sviluppo di professionalità aggiornate quali risorse presenti nel territorio e utili allo sviluppo di interventi e servizi educativi integrativi inerenti l'area della prima infanzia.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale può disporre la costituzione di albi comunali di operatori qualificati definendo i rispettivi profili, i requisiti di iscrizione, nonché le modalità per la loro verifica e per il loro aggiornamento periodico.

Titolo III – Accesso al sistema e strumenti di regolazione e controllo

Art. 19 – Autorizzazione al funzionamento

Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia, comunque denominati, disciplinati dal presente regolamento e operanti sul territorio comunale.

Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R;
- rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R;
- corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario – assegnati al servizio alle previsioni dal Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
- ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.

Per tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente articolo 12, si intende che i requisiti siano individuati in via analogica con riferimento alla tipologia più simile fra quelle richiamate nello stesso articolo.

Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune.

L'Amministrazione Comunale determina uno specifico procedimento amministrativo inerente l'iter autorizzatorio, definendo in particolare:

- l'ufficio di riferimento per la relazione con il pubblico;
- le documentazioni da presentare all'atto della domanda;
- i tempi massimi di svolgimento;
- la durata;
- le modalità di rinnovo;
- i servizi tecnici interessati alle previste verifiche;
- le modalità per contemperare l'azione di verifica delle documentazioni con quella della verifica in loco dei requisiti prescritti.

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento è attribuito alla responsabilità generale del Direttore dei servizi educativi per l'infanzia.

Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune, entro il termine del mese di gennaio, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- elenco nominativo degli operatori impiegati, distinti in coordinatore, educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

Art. 20 – Accreditemento

Sono interessati al regime dell'accréditemento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

Costituiscono requisiti per l'accréditemento:

- possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
- ricorrenza documentata delle seguenti ulteriori condizioni individuate come requisiti di qualità indispensabili:
 - esistenza di un progetto organizzativo scritto del servizio;
 - individuazione di un monte ore annuale minimo di 80 ore per le attività di programmazione educativa e formazione;
 - previsione delle funzioni di coordinamento tecnico pedagogico così come di seguito specificate:
 - a) elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b) indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c) promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento, nonché eventuale partecipazione alle attività di formazione organizzate dal Comune;
 - d) promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e) promozione e monitoraggio, con periodicità almeno annuale, della qualità del servizio, attraverso la definizione e l'utilizzo di appositi strumenti di valutazione;
 - f) sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale;
- disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete locale;
- previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e presenza di un apposito organismo di partecipazione;

- utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità anche nella forma di manuali per le buone pratiche;
- presenza, nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di handicap disabilità e di disagio sociale, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati, nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione;
- garanzia di posti riservati per l'accoglienza, anche in temporaneo soprannumero, di casi di urgenza segnalati dal servizio sociale pubblico territoriale.

Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.

Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune.

Non è esclusa la possibilità di richiedere l'accreditamento contestualmente all'autorizzazione al funzionamento.

L'Amministrazione Comunale determina uno specifico procedimento amministrativo inerente l'iter dell'accreditamento, definendo in particolare:

- l'ufficio di riferimento per la relazione con il pubblico;
- le documentazioni da presentare all'atto della domanda;
- i tempi massimi di svolgimento;
- la durata;
- le modalità di rinnovo;
- i servizi tecnici interessati alle previste verifiche;
- le modalità per contemperare l'azione di verifica delle documentazioni con quella della verifica in loco dei requisiti prescritti.

Il procedimento di accreditamento è attribuito alla responsabilità generale del Direttore dei servizi educativi per l'infanzia.

Il soggetto gestore di un servizio accreditato è tenuto, a pena di decadenza dell'accreditamento in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere, entro il termine del mese di gennaio, annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
- esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.

Art. 21 – Vigilanza

Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui sopra, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Art. 22 – Funzioni e organismi di governo e regolazione

Il Comune, nell'ambito delle procedure di programmazione nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie di cui alla Legge della R.T. 26 luglio 2002, n.32, garantisce, attraverso la “Conferenza zonale per l'istruzione”, modalità continuative di confronto con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome e concorre, insieme agli altri soggetti della programmazione - che la legge individua nelle istituzioni scolastiche autonome, negli altri comuni della zona socio-sanitaria, nella Provincia e nella Regione - allo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

Art. 23 – Organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema

Il Comune (vedi anche successivo articolo 45), con lo scopo di assicurare la trasparenza del funzionamento dei servizi operanti sul territorio e di raccogliere suggerimenti, valutazioni e eventuali rilievi sulle diverse attività svolte istituisce, anche ricercando il coinvolgimento degli altri soggetti titolari dei servizi attivi sul territorio, organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema.

Di tali organismi, di cui fanno parte di diritto rappresentanze di genitori di bambini frequentanti i servizi, l'Amministrazione Comunale, previo concerto e condivisione con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati potenzialmente coinvolti, dettaglierà composizione, compiti e modalità operative adottando apposite determinazioni in merito e aggiornandole periodicamente.

Titolo IV – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso

Art. 24 – Informazione sui servizi

Il Comune coordina, almeno annualmente, anche in relazione agli obblighi imposti dall'articolo 29 del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R, la raccolta annuale organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art. 25 – Immagine e facilità di accesso

Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di:

- favorire l'accesso ai servizi;
- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.

Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Titolo V – La partecipazione delle famiglie

Art. 26 – Finalità della partecipazione

Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante l'organizzazione di iniziative di partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri obbligatori sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia. Gli stessi organismi, sui medesimi temi, possono esprimere pareri per iniziativa propria.

Art. 27 – Gli organismi di partecipazione

Nei servizi educativi comunali e negli altri servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, gli organismi di partecipazione sono costituiti prevedendo comunque la presenza delle seguenti componenti:

- genitori utenti, in un numero di almeno la metà dei componenti;
- educatori e operatori;
- rappresentanti delle circoscrizioni;
- un referente del soggetto gestore.

La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore o ad un rappresentante delle Circoscrizioni.

Il Comune coordina le attività di tali organismi mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Titolo VI – Organizzazione dei servizi

Art. 28 – Direzione e coordinamento pedagogico dei servizi

Il Comune (vedi anche successivo articolo 53) garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di direzione dei servizi educativi comunali per la prima e seconda infanzia, per tutte le competenze ricondotte al Comune dal presente regolamento.

Tali funzioni comprendono lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:

- Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- Promozione e monitoraggio della qualità;
- Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle funzioni di cui sopra garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Il Comune dispone l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati accreditati e ne promuove la costituzione presso i servizi autorizzati al funzionamento.

Art. 29 – Organismi per il coordinamento di sistema

Il Comune promuove la costituzione di tavoli permanenti di coordinamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, composti da referenti tecnici dei diversi soggetti operanti per la gestione dei servizi attivi e dalle rappresentanze sindacali aperti alla interlocuzione con i diversi organismi di partecipazione attivi nei servizi e tesi a sostenere azioni orientate alla condivisione delle informazioni, allo scambio e alla condivisione delle esperienze in corso e a promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato dei servizi.

Il Comune costituisce un apposito organismo di coordinamento di sistema composto da referenti tecnici rappresentativi dei diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio quali titolari o gestori di servizi educativi per la prima infanzia.

Tale organismo è coordinato da un referente della direzione comunale dei servizi educativi e opera per garantire lo scambio informativo sulle attività in corso nella rete dei servizi nonché per elaborare programmi condivisi di attività.

Art. 30 – La formazione

Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

Il Comune opera per garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche mediante la promozione di comuni iniziative di formazione e aggiornamento da rivolgere agli operatori.

Il Comune promuove lo sviluppo delle attività di cui ai commi precedenti all'interno del complessivo sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, nonché da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 31 – La promozione della qualità

Il Comune (vedi anche successivo articolo 56) dispone, negli ambiti di propria competenza, iniziative svolte a promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia.

A tale scopo:

- istituisce un tavolo permanente composto da una rappresentanza di tutti i soggetti e gli operatori del sistema 0 – 6 al fine di elaborare un piano di formazione condiviso;
- istituisce un centro di documentazione e ricerca rivolto a tutti i soggetti del sistema integrato allo scopo di promuovere lo scambio delle esperienze, documentare e validare le “buone pratiche educative”, potenziare e migliorare la qualità dei servizi, diffondere ed elaborare una cultura dell'infanzia, sostenere le famiglie nell'attività educativa e di cura dei figli, promuovere attività di formazione ed autoformazione condivisa rivolta a tutti gli operatori impegnati nei servizi del sistema integrato, sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità, realizzare le attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento degli albi comunali di operatori qualificati di cui al precedente articolo 18.

Art. 32 – Organizzazione del lavoro nei servizi

Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai servizi nel rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico adulto/bambino, tenendo conto dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il gruppo degli operatori (educatori ed ausiliari) è unitariamente responsabile del progetto educativo del servizio.

Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo una partecipazione democratica alla vita dei servizi e programmano il monte – ore per favorire la relazione con le famiglie (colloqui, assemblee, incontri di sezione o di piccolo gruppo, feste, incontri a tema ecc).

La professionalità educativa si esprime in competenze relative a:

- gestione dei processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche tese a valorizzare le diversità individuali;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;
- organizzazione delle condizioni (predisposizione degli ambienti e utilizzo delle risorse materiali), nonché di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini/e portatori di deficit o di svantaggi socio-culturali;
- promozione delle continuità educative nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (nido – scuola elementare).

Art. 33 – Servizi ausiliari e di supporto

Il Comune garantisce il servizio mensa a tutti i bambini che frequentano i servizi di propria titolarità.

Il Comune:

- cura l'informazione sulle modalità di fruizione del servizio;
- garantisce la massima sicurezza igienico-sanitaria sui pasti forniti con una giusta proporzione di tutti i nutrienti necessari a garantire una crescita armoniosa ed equilibrata;
- favorisce un'educazione alimentare che migliori il comportamento dei bambini valorizzando e promuovendo la conoscenza degli alimenti ed il loro utilizzo durante la refezione scolastica;
- garantisce la qualità delle derrate e dei menù;
- adotta un accurato sistema di controllo;
- garantisce il controllo da parte delle famiglie, attraverso appositi "Comitati Mensa" eletti in ogni servizio.

Il Comune garantisce il servizio di trasporto esclusivamente ai bambini all'uopo segnalati dal servizio sociale.

Art. 34 – Raccordi con i presidi socio-sanitari

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Titolo VII – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 35 – Utenza potenziale

Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta – con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzionamento fra comune e strutture private accreditate – tutti i bambini residenti nel Comune di Arezzo e in età utile.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ammissione di bambini residenti in altri comuni in servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è inoltre sottoposta, nel caso di servizio a titolarità pubblica o accreditato convenzionato, anche al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, di concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

Qualora nel corso del ciclo annuale di frequenza di un servizio si determini la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto nel Comune, decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza, il diritto al posto.

Art. 36 – Criteri di accesso

Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un' apposita graduatoria di accesso.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta determina, sentito il parere espresso al proposito dagli organismi di partecipazione delle famiglie, la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che garantiscano l'accesso di bambini:

- portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
- il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero, di norma in numero non superiore ad uno per sezione.

I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.

Il Comune elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi. La stessa costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

Il Comune promuove l'adozione dei criteri di accesso ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 37 – Bandi, domande e graduatorie di accesso

Il Comune provvede a dare pubblicità ai servizi di cui è titolare mediante appositi bandi pubblici.

I bandi contengono informazioni sulle modalità per l'accesso ai servizi.

Il Comune garantisce la trasparenza delle procedure di accesso ai servizi comunali mediante l'istituzione di una commissione di garanzia composta da rappresentanti dei consigli di circoscrizione e dei comitati di partecipazione.

La commissione esprime parere consultivo obbligatorio sull'istruttoria delle domande di iscrizione, ai fini della composizione della graduatoria di accesso, nonché ai ricorsi.

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi ivi compresa la possibilità di accesso su richiesta motivata a tutti gli atti inerenti il procedimento.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo annuale di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.

I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.

Le domande di iscrizione vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 38 – Frequenza

I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
- La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore; tale provvedimento, fatto salvo il caso di attivazione di nuovo e diverso procedimento di ammissione, si estende anche ai successivi anni educativi.

L'ammissione di bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.

Nei nidi d'infanzia, si realizza nel servizio un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo anno educativo. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio.

Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.

Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 39 – Rette

L'Amministrazione determina, nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti norme in riferimento ai servizi a domanda individuale, l'importo delle rette a carico delle famiglie.

L'Amministrazione garantisce altresì:

- l'esenzione dal pagamento delle rette alle famiglie in situazione di particolare disagio socio-economico, determinando le condizioni che consentono di realizzare tale possibilità;
- meccanismi di riduzione delle rette a carico delle famiglie rapportate al numero dei figli frequentanti i servizi comunali,
- meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza.

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo consegue, dopo solleciti diretti, la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.

CAPO IV - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA SECONDA INFANZIA

Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità

Art. 40 – Oggetto

Il presente capo - nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e alla Legge della R.T. 28 marzo 2003, n.53 - disciplina le funzioni svolte dal Comune di Arezzo nel sistema dei servizi educativi per la seconda infanzia presenti sul territorio.

Art. 41 – Elementi costitutivi

Il sistema dei servizi educativi per la seconda infanzia è costituito dalle scuole riconducibili all'art. 1 della L. 62 del 2000 ed in particolare da:

- Scuole comunali dell'infanzia;
- Scuole statali dell'infanzia;
- Scuole dell'infanzia paritarie private.

Le scuole dell'infanzia del Comune di Arezzo, come scuole autorizzate e paritarie gestite dall'Ente Pubblico, concorrono, integrandosi con l'offerta della scuola dell'infanzia statale e privata paritaria, a comporre il sistema pubblico dei servizi educativi per la seconda infanzia.

Art. 42 – Finalità

La scuola dell'infanzia si inserisce all'interno di un sistema di opportunità educative e sociali e concorre come scuola a promuovere la formazione integrale della personalità delle bambine e dei bambini dai tre ai sei anni nella prospettiva di formazione di soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita della comunità locale, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

In particolare, la scuola dell'infanzia favorisce e promuove:

- la valorizzazione del patrimonio di esperienze, relazioni e specificità di genere etniche, culturali e religiose che costituiscono la storia personale e familiare di ogni singolo bambino/a;
- lo sviluppo della comunicazione interpersonale tra bambini/e e lo sviluppo dell'autonomia e la creativa capacità dei bambini/e a progettare la propria esperienza e a costruire la propria conoscenza;

- la libera e piena espressione delle differenze individuali, culturali e di genere dei bambini/e nell'ambito del progetto educativo.

Tali finalità vengono perseguite in stretta integrazione con le famiglie riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo nonché come titolari dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività svolte all'interno dei servizi medesimi.

Attraverso il perseguimento di tali finalità, la scuola dell'infanzia opera attivamente per prevenire ogni forma di discriminazione legata a differenze di orientamento culturale e religioso e di condizione sociale. Tale attenzione si estende alla realizzazione di procedure di scelta da parte delle famiglie relativamente alla facoltà (di cui alla Legge 25 marzo 1985, n.121) di potersi avvalere o non avvalere dell'insegnamento della religione cattolica tali da non indurre condizioni di discriminazione.

La partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione e programmazione dello sviluppo dei servizi educativi sul proprio territorio;

Le finalità di cui sopra si realizzano mediante l'elaborazione da parte di ogni scuola dell'infanzia di un progetto culturale, organizzativo e pedagogico unitario, che la scuola è impegnata a esplicitare e a far conoscere alle famiglie.

Titolo II – Sviluppo del sistema locale delle scuole dell'infanzia

Art. 43 – La Programmazione

L'Amministrazione Comunale persegue un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa fra le scuole comunali dell'infanzia, statali e autonome per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi educativi per la seconda infanzia.

In tale quadro, l'Amministrazione Comunale opera, in raccordo e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati operanti sul territorio, per realizzare:

- il coordinamento dei dati sulla domanda e sull'offerta nell'ottica di una pianificazione dello sviluppo degli interventi;
- la più appropriata e flessibile integrazione fra i bisogni espressi dalle famiglie ed una corretta distribuzione territoriale dei servizi;
- il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
- forme di interazione e scambio delle esperienze per attuare pienamente le funzioni di regolazione e controllo del sistema in un quadro di pari opportunità dei soggetti che ne fanno parte.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale promuove:

- il raccordo fra le istituzioni educative e scolastiche ed i servizi culturali, sociali e sanitari operanti sul territorio;
- la realizzare di relazioni e raccordi fra servizi educativi al fine di realizzare percorsi educativi di continuità delle scuole dell'infanzia con i nidi e le scuole primarie;
- attività coordinate e condivise sulla formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

L'Amministrazione Comunale costituisce punto di riferimento per l'attuazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio sociale/psicofisico

Il Comune, mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale

Art. 44 – Funzioni e organismi di governo e regolazione

Il Comune, nell'ambito delle procedure di programmazione nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie di cui alla Legge 26 luglio 2002, n.32, garantisce, attraverso la "Conferenza zonale per l'istruzione", modalità continuative di confronto con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome e concorre, insieme agli altri soggetti della programmazione - che la legge individua nelle istituzioni scolastiche autonome e paritarie private, negli altri comuni della zona socio-sanitaria, nella Provincia e nella Regione - allo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

Art. 45 – Organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema

Il Comune (vedi anche precedente articolo 23), con lo scopo di assicurare la trasparenza del funzionamento dei servizi operanti sul territorio e di raccogliere suggerimenti, valutazioni e eventuali rilievi sulle diverse attività svolte istituisce, anche ricercando il coinvolgimento degli altri soggetti titolari dei servizi attivi sul territorio, organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema.

Di tali organismi, di cui fanno parte di diritto rappresentanze di genitori di bambini frequentanti i servizi, l'Amministrazione Comunale, previo concerto e condivisione con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati potenzialmente coinvolti, dettaglierà composizione, compiti e modalità operative adottando apposite determinazioni in merito e aggiornandole periodicamente.

Art. 46 – Forme di gestione della scuola comunale dell'infanzia

Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 47 – Rapporti fra sistema comunale delle scuole dell'infanzia e Stato

Le scuole dell'infanzia del Comune di Arezzo sono riconosciute paritarie degli Enti Locali e a tutti gli effetti sono elemento del sistema nazionale di istruzione in quanto:

- corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia;
- sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti;
- il Ministero della Pubblica Istruzione ne accerta il possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

Art. 48 – Rapporti fra Comuni e scuole dell'infanzia private parificate

Il Comune nei limiti degli stanziamenti e delle procedure previste dalla L. 32 / 2002 e dal Piano di Indirizzo Generale Integrato individua, tramite apposite convenzioni, la forma mediante la quale erogare il sostegno finanziario per la gestione delle scuole paritarie private.

Titolo III – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso

Art. 49 – Informazione sui servizi

Il Comune garantisce alle famiglie dei potenziali utenti l'informazione sulla rete dell'offerta di scuole dell'infanzia operanti sul territorio, indicandone gli indirizzi e i rispettivi soggetti titolari.

Il Comune garantisce altresì l'informazione e, su richiesta motivata, l'accesso agli atti di propria competenza.

Art. 50 – Immagine e facilità di accesso

Il Comune, in accordo con le scuole dell'infanzia statali e private paritarie, cura che l'informazione ai cittadini relativa al funzionamento e all'accesso ai servizi educativi per la seconda infanzia sia garantita in modo chiaro completo e capillare al fine di favorire:

- l'accesso ai servizi;
- il monitoraggio costante della coerenza tra la domanda e l'offerta di servizi.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa ed altre iniziative condivise.

Titolo IV – La partecipazione delle famiglie

Art. 51 – Finalità della partecipazione

La gestione sociale nelle scuole dell'infanzia ha la funzione di promuovere la condivisione dell'intenzionalità educativa rivolta sia alla cura di ogni singolo bambino sia all'infanzia nella sua totalità.

La partecipazione permette alle famiglie e a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo e di contribuire ad una migliore qualità dei servizi.

Art. 52 Organismi di partecipazione

Gli organismi di partecipazione sono determinati dai diversi gestori ma comunque istituiti ed improntati tutti alla partecipazione democratica.

Nei servizi educativi comunali, gli organismi di partecipazione sono costituiti prevedendo comunque la presenza delle seguenti componenti:

- genitori utenti, in un numero di almeno la metà dei componenti;
- educatori e operatori;
- rappresentanti delle circoscrizioni;
- un referente del soggetto gestore.

La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore o ad un rappresentante delle Circoscrizioni.

Il Comune coordina le attività di tali organismi mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

Titolo V – Organizzazione dei servizi

Art. 53 – Direzione e coordinamento pedagogico

Il Comune (vedi anche precedente articolo 28) garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di direzione dei servizi educativi comunali per la prima e seconda infanzia, per tutte le competenze ricondotte al Comune dal presente regolamento.

Tali funzioni comprendono lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:

- Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- Promozione e monitoraggio della qualità;
- Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle funzioni di cui sopra garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Art. 54 – Coordinamento di sistema

Il Comune auspica e favorisce lo sviluppo di forme di coordinamento di sistema tese a consentire lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di programmi di attività.

Art. 55 – La formazione

Caratteristica fondamentale dei servizi educativi è la qualificazione permanente del personale che vi opera.

Il Comune, all'interno del complessivo sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, promuove e organizza programmi di formazione condivisa aperti alla partecipazione di tutti gli operatori dei servizi educativi del territorio.

Per gli operatori dei servizi comunali, la partecipazione ai programmi di formazione rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

Art. 56 – Promozione della qualità

Il Comune (vedi anche precedente articolo 31) dispone, negli ambiti di propria competenza, iniziative svolte a promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia.

A tale scopo:

- istituisce un tavolo permanente composto da tutti i soggetti e gli operatori del sistema 0 – 6 al fine di elaborare un piano di formazione condiviso;
- istituisce un centro di documentazione e ricerca rivolto a tutti i soggetti del sistema integrato allo scopo di promuovere lo scambio delle esperienze, documentare e validare le “buone pratiche educative”, potenziare e migliorare la qualità dei servizi, diffondere ed elaborare una cultura dell'infanzia, sostenere le famiglie nell'attività educativa e di cura dei figli, promuovere attività di formazione ed autoformazione condivisa rivolta a tutti gli operatori impegnati nei servizi del sistema integrato, sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità.
- realizzare le attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento degli albi comunali di operatori qualificati di cui al precedente articolo 18.

Art. 57 – Organizzazione del lavoro nei servizi

Il personale educativo e ausiliario è assegnato nelle scuole nel rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico adulto/bambino, tenendo conto dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il gruppo degli operatori (educatori ed ausiliari) opera in coerenza con gli ordinamenti generali dell'istruzione e con gli orientamenti educativi del Comune di Arezzo ed è responsabile del progetto educativo del servizio.

Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo una partecipazione democratica alla vita dei servizi e programmano il monte – ore per favorire la relazione con le famiglie (colloqui, assemblee, incontri di sezione o di piccolo gruppo, feste, incontri a tema ecc).

La professionalità educativa si esprime in competenze relative a:

- gestione dei processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche tese a valorizzare le diversità individuali;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;

- organizzazione delle condizioni (predisposizione degli ambienti e utilizzo delle risorse materiali), nonché di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini portatori di deficit o di svantaggi socio-culturali;
- promozione delle continuità educative nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (nido – scuola elementare).

Art. 58 – Servizi ausiliari e di supporto

Il Comune garantisce il servizio mensa a tutti i bambini delle scuole dell'infanzia statali e comunali che ne fanno richiesta.

Il Comune:

- cura l'informazione sulle modalità di fruizione del servizio;
- garantisce la massima sicurezza igienico-sanitaria sui pasti forniti con una giusta proporzione di tutti i nutrienti necessari a garantire una crescita armoniosa ed equilibrata;
- favorisce un'educazione alimentare che migliori il comportamento dei bambini valorizzando e promuovendo la conoscenza degli alimenti ed il loro utilizzo durante la refezione scolastica;
- garantisce la qualità delle derrate e dei menù;
- adotta un accurato sistema di controllo;
- garantisce il controllo da parte delle famiglie, attraverso appositi "Comitati Mensa" eletti in ogni plesso

Il Comune garantisce il servizio di trasporto ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia statali ed alla scuola comunale di Sitorni, residenti nel Comune di Arezzo, fuori del centro urbano e con abitazione distante dalla scuola superiore ad un chilometro.

Art. 59 – Raccordi con i presidi socio – sanitari

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la seconda infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio – sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico – sanitaria;
- disciplina in materia di segnalazione di casi di bisogno fisico, psicologico e sociale.

Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune, per i servizi di propria titolarità, elabora appositi protocolli operativi.

Titolo VI – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 60 – Utenza potenziale

Nei servizi educativi per la seconda infanzia possono accedere i bambini dai 3 ai 6 anni di età.

L'età di accesso alla scuola dell'infanzia potrà essere progressivamente ridotta coerentemente all'applicazione della riforma scolastica (D. Lgs 297/94 – L. 62/2000 – L. 53/2003 – D. Lgs 59/2004)

Possono accedere alle scuole comunali dell'infanzia tutti i bambini residenti nel Comune di Arezzo dai 3 anni (età minima compimento del terzo anno entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) ai 6 anni. Qualora nel corso dell'anno di frequenza del servizio si determini la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto nel Comune decade, con decorrenza dal successivo anno di frequenza, il diritto al posto.

Art. 61 – Criteri di accesso

I soggetti gestori dei servizi educativi per la seconda infanzia accolgono i bambini di età prevista dalla normativa vigente. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la seconda infanzia superi il numero dei posti disponibili il soggetto gestore predispone un'apposita graduatoria di accesso.

Per le scuole comunali dell'infanzia, il Comune determina, sentito il parere dei propri organismi di partecipazione, la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che garantiscano l'accesso di bambini:

- portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
- il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici.

In corso d'anno eventuali richieste straordinarie di accesso possono essere accolte compatibilmente con la tenuta organizzativa del Servizio e comunque di norma, in numero non superiore ad uno per sezione, in situazione di temporaneo soprannumero.

Art. 62 – Bandi, domande e graduatorie di accesso

Il Comune provvede a dare pubblicità ai servizi di cui è titolare mediante appositi bandi pubblici.

I bandi contengono informazioni sulle modalità per l'accesso ai servizi.

Il Comune garantisce la trasparenza delle procedure di accesso ai servizi comunali mediante l'istituzione di una commissione di garanzia composta da rappresentanti dei consigli di circoscrizione e dei comitati di partecipazione.

La commissione esprime parere consultivo obbligatorio sull'istruttoria delle domande di iscrizione, ai fini della composizione della graduatoria di accesso, nonché ai ricorsi.

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi ivi compresa la possibilità di accesso su richiesta motivata a tutti gli atti inerenti il procedimento.

Art. 63 – Frequenza

Il progetto educativo della scuola dell'infanzia comunale si fonda nel principio della regolare frequenza da parte dei bambini.

Ad assenze prolungate (massimo 30 giorni consecutivi ingiustificati) può conseguire la perdita di frequenza mediante apposito provvedimento, fatto salvo il caso di nuovo e diverso procedimento di ammissione si estende anche agli anni successivi.

L'ammissione di bambini "diversamente abili", richiede un incremento del personale assegnato alla sezione o una diminuzione del numero dei bambini della sezione.

L'inizio della frequenza dei bambini (ambientamento) presuppone:

- la realizzazione di un colloquio con le famiglie preliminare all'inizio della frequenza;
- un colloquio individualizzato;
- forme di ambientamento graduale accompagnato da una figura di un adulto significativa.

Art. 64 – Servizi a contribuzione da parte degli utenti

L'Amministrazione Comunale determina, nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti norme in riferimento ai servizi a domanda individuale, l'importo dei contributi a carico delle famiglie.

L'Amministrazione garantisce altresì:

- l'esenzione dal pagamento dei contributi alle famiglie in situazione di particolare disagio socio-economico, determinando le condizioni che consentono di realizzare tale possibilità;
- meccanismi di riduzione delle rette a carico delle famiglie rapportate al numero dei figli frequentanti i servizi comunali,
- meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza.

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo consegue, dopo solleciti diretti, la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.

CAPO V – NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Art.65 – Norma transitoria

L'Amministrazione Comunale, adottando apposite formali deliberazioni, previa acquisizione di parere da parte del competente organo di concertazione definito con la deliberazione del Consiglio Comunale n.266 del 26.09.06, cura la definizione specifica delle seguenti materie:

- entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, la composizione, competenze e modalità operative dell' organo di cui ai precedenti articoli 23 e 45
- entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, i nuovi criteri di accesso
- entro 11 mesi dall'approvazione del presente regolamento, il sistema tariffario e ISEE

L'Amministrazione Comunale, adottando apposite formali deliberazioni, previa acquisizione di parere da parte delle Circoscrizioni e dei Comitati di Partecipazione dei servizi comunali, cura la definizione specifica delle seguenti materie:

- entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, i nuovi Comitati di partecipazione
- entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, la nuova Commissione di garanzia

L'Amministrazione Comunale, adottando apposite formali deliberazioni su proposta del dirigente competente, cura la definizione specifica delle seguenti materie:

- entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, il nuovo procedimento di ammissione
- entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, il nuovo procedimento di autorizzazione
- entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, il nuovo procedimento di accreditamento

Art.66 – Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative in materia.